

**IL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI NOVARA**

con sede in Gattico (NO), via Repubblica 37, rappresentato dal presidente pro tempore Gianfranco Zanetta in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso

E

**L'UNIONE DI COMUNI
"NOVARESE 2000"**

rappresentata dal Presidente pro tempore....., domiciliato ai fini della presente convenzione presso il comune di Caltignaga (NO) in via Roma 16,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Unione Novarese 2000 affida il servizio di Protezione Civile nell'ambito del territorio dei Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese ad essa aderenti, al Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Novara (denominato in seguito Coordinamento Provinciale) secondo il progetto allegato alla presente che ne é parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il Coordinamento Provinciale si impegna a svolgere l'attività di protezione civile nel territorio dei comuni aderenti all'Unione utilizzando i propri i volontari e mezzi a disposizione.

Prima dell'inizio dell'attività i responsabili della gestione dell'attività di Protezione Civile, Sindaco o suo delegato e Presidente del Coordinamento o suo delegato, predispongono il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'Art. 1.

Art. 3

Il Coordinamento Provinciale si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Presidente dell'Unione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei propri rappresentanti.

L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente al Coordinamento Provinciale ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura che vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore e verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri almeno semestrali.

Art. 4

Il Coordinamento Provinciale garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio e assicura che lo svolgimento dello stesso avvenga nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.

Art. 5

Il Coordinamento Provinciale garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 266, come da specifica polizza assicurativa di cui depositerà copia presso l'Unione Novarese 2000.

Art. 6

L'Unione concede in uso, su eventuale richiesta, i propri mezzi meccanici per gli interventi sul territorio dei Comuni con personale dell'Unione, reperibile in quel momento.

L'Unione concede al Coordinamento Provinciale un contributo annuo previa presentazione di richiesta specifica e del bilancio consuntivo dell'anno precedente. Tale contributo verrà erogato entro sei mesi dalla richiesta stessa, compatibilmente con l'avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 7

L'intervento del Coordinamento Provinciale sarà determinato da:

- richiesta urgente dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o loro delegati
- richiesta programmata in sede di gestione dell'attività di Protezione Civile nell'ambito dell'attività unionale.

Il coordinamento tra i volontari di Protezione Civile e gli operatori dei servizi pubblici avverrà tramite contatti diretti tra il Coordinamento Provinciale ed i Sindaci o loro delegati.

Art. 8

L'Unione si impegna a riconoscere la partecipazione del Presidente del Coordinamento Provinciale o suo delegato nell'unità di crisi istituita dai comuni stessi.

Art. 9

Annualmente i responsabili della gestione del progetto presentano all'Unione una relazione congiunta sull'attività svolta ed oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione ha validità di anni 3 a decorrere dal mese successivo alla esecutività della deliberazione.

Art. 11

L'Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Coordinamento Provinciale degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

Il Coordinamento Provinciale può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della legge 266/91.

....., lì

Il Presidente del
Coordinamento delle Organizzazioni
di Volontariato di Protezione Civile
della Provincia di Novara

.....

Il Presidente dell'Unione Novarese 2000

.....